



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL *BURN OUT* TRA GLI OPERATORI SOCIALI NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.1.4 M5C2 DEL PNRR.
CUP B14H22000010006, CPV 80511000-9**

Sommario

I. Definizioni e abbreviazioni

II. Premesse

III. Normativa di riferimento

PARTE I – Informazioni fondamentali sul Contratto di Appalto

1. Oggetto dell'appalto
2. Durata dell'appalto
3. Luogo di esecuzione dell'appalto
4. Opzione di proroga, proroga tecnica e rinnovo del contratto
5. Esecuzione anticipata del Contratto
6. Importo massimo stimato e Importo posto a base di gara
7. Garanzia definitiva
8. Corrispettivo
9. Revisione del prezzo
10. Fatturazione e pagamento del corrispettivo
11. Tracciabilità dei flussi finanziari

PARTE II – Obblighi e Responsabilità nell'esecuzione del Contratto di Appalto

12. Obblighi del Committente

13. Obblighi generali in capo all'Affidatario nella gestione del servizio
14. Obblighi dell'Affidatario rispetto al personale impiegato
15. Responsabilità dell'Affidatario
16. Obblighi assicurativi dell'Affidatario
17. Penali
18. Risoluzione
19. Recesso
20. Esecuzione in danno

PARTE III – Disposizioni generali

21. Disposizioni antimafia
22. Tutela della privacy
23. Sicurezza
24. Cessione del contratto e subappalto
25. Cessione dei crediti
26. Pantouflage
27. Spese per la stipula del contratto
28. Controversie
29. Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi
30. Responsabile del procedimento
31. Disposizioni finali



I. Definizioni e abbreviazioni

- **Affidatario**: l'offerente al quale viene affidato il Contratto di Appalto;
- **Allegato A**: l'Allegato A "Descrizione del servizio" parte integrante del presente Capitolato;
- **ATS VEN_06-Vicenza**: l'Ambito Territoriale Sociale, di cui il Comune di Vicenza è capofila, coincidente coi 37 Comuni afferenti al Distretto Est dell'Azienda ULSS 8 "Berica", a norma del D.G.R. Veneto n. 1191 del 18 agosto 2020;
- **Capitolato**: il presente capitolato speciale d'appalto;
- **CIG**: Codice Identificativo di Gara;
- **Codice**: il D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. E ii., compresi i relativi Allegati;
- **Committente**: il Comune di Vicenza Settore Servizi Sociali, sede in Contrà Busato n. 19, 36100 - Vicenza;
- **Contratto o Contratto di Appalto**: il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra il Committente e l'Affidatario, avente ad oggetto la prestazione dei servizi oggetto del presente Capitolato e dell'Allegato A, che ne fanno parte integrante;
- **CUP**: Codice Unico di Progetto;
- **Sub-investimento 1.1.4**: l'investimento dedicato al "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del *burn out* tra gli operatori sociali" previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sotto-componente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale".

II. Premesse

Il presente Capitolato disciplina l'instaurando rapporto contrattuale tra il Committente, quale capofila dell'ATS VEN_06-Vicenza e dell'ATS VEN_05-Arignano - in forza di apposito accordo di programma ex art. 30 della L. n. 241/1990 - l'Affidatario che verrà scelto mediante procedura negoziata ex art. 50 comma1, lett. e) del Codice e col quale verrà stipulato il Contratto di Appalto avente ad oggetto il servizio di cui al Sub-investimento 1.1.4, come di seguito descritto.

III. Normativa di riferimento

- il Codice;
- Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. del 29 luglio 2021, n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR;
- Legge quadro n. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- D.P.C.M. del 30 marzo 2001 - Atto di indirizzo e coordinamento su sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000 n. 328;
- Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, approvate con delibera ANAC n. 32 del 20/01/2016;
- Strumento di accompagnamento all'implementazione della Scheda Leps Supervisione del personale dei servizi sociali.

PARTE I – Informazioni fondamentali sul Contratto di Appalto

1. Oggetto dell'affidamento

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di un servizio di supervisione per gli operatori sociali, così come descritto dall'Avviso 1/2022 e dalla scheda 2.7.2 del Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, ove lo stesso è individuato come uno dei principali Livelli Essenziali di Assistenza Sociale.

Il servizio richiesto si concretizza in percorsi di supervisione a favore degli operatori sociali, volte a rafforzare la qualità del servizio sociale professionale e, in particolare, a prevenire il fenomeno del *burn out*, forma particolare di stress e stato di malessere connessi all'esercizio di professioni di aiuto e supporto a portatori di particolari bisogni e persone in difficoltà.

Si rinvia all'Allegato A per quanto attiene all'ambito e ai flussi di intervento, nonché ai requisiti organizzativi richiesti all'operatore economico.

Non rientrano nel percorso di supervisione:

- attività di controllo tecnico-amministrativo circa la regolarità del procedimento amministrativo in termini di requisiti di forma, di contenuto e di tempi di espletamento;
- attività di sostegno psicologico individuale o consulenza psicologica di gruppo.

Destinatari del servizio sono gli operatori sociali e socio sanitari, secondo il modello della Regione del Veneto che prevede l'integrazione socio sanitaria, per i servizi afferenti agli Ambiti Territoriali Sociali VEN_06-Vicenza e VEN_05-Arzignano e nello specifico:

- assistenti sociali impiegati nei servizi sociali degli ATS;
- altre figure professionali presenti nei servizi sociali territoriali (psicologi, educatori professionali, pedagogisti, educatori pedagogici, ecc.);
- altro personale coinvolto nei servizi affidati e/o esternalizzati.

2. Durata dell'affidamento

L'affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, indicativamente fissata nel mese di ottobre 2023, o dalla data prevista nel verbale di consegna anticipata e dovrà concludersi entro il 31 gennaio 2026. Il contratto resta comunque valido ed efficace fino all'esatto e integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

L'avvio del servizio verrà formalizzato con apposito verbale del Responsabile Unico del Progetto che esercita la funzione di Direttore dell'Esecuzione del contratto a norma dell'art. 114, comma 7 del Codice.

Resta fermo che nel caso di cambio di gestione alla scadenza del contratto, l'Affidatario si impegna per almeno i 30 giorni successivi a collaborare con il soggetto subentrante al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Committente.

3. Luogo di esecuzione dell'appalto

Le attività saranno realizzate presso diverse sedi dei Comuni afferenti agli Ambiti Territoriali coinvolti (VEN_06-Vicenza e VEN_05-Arzignano) e/o dell'Azienda ULSS 8 "Berica"; la scelta delle sedi di espletamento del servizio viene svolta in modo tale da garantire e favorire la più alta e diffusa partecipazione dei destinatari.

Nessun costo è previsto per l'Affidatario per l'utilizzo della sede.

4. Opzione di proroga, proroga tecnica e rinnovo del contratto

Non è prevista l'opzione di proroga, la proroga tecnica e il rinnovo del contratto.

5. Esecuzione anticipata del contratto

Nelle more di stipula del contratto, il Committente si riserva la facoltà ex art. 50, comma 6 del Codice di chiedere per motivate ragioni di interesse pubblico l'esecuzione anticipata del contratto fino alla stipula dello stesso, fermo il diritto del Committente di dare inizio all'esecuzione prima della stipula in presenza delle ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui, prima della stipulazione del contratto, il Committente adotti misure di autotutela tese alla rimozione degli atti di gara o, comunque, questi siano annullati dall'autorità giudiziaria, il rapporto negoziale costituito anticipatamente si considera risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile e l'Affidatario non avrà nulla a pretendere dal Committente, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

6. Importo massimo stimato e importo posto a base di gara

L'importo posto a base di gara per il periodo presunto dell'affidamento (ottobre 2023 – gennaio 2026), dato atto che non vi sono costi per la sicurezza, ammonta a € 200.000,00 IVA esclusa (€ 210.000,00 IVA al 5% inclusa).

Detto importo si intende ripartito nelle seguenti voci (tutte inclusive di IVA al 5%):

- supervisione di gruppo monoprofessionale degli assistenti sociali: € 112.178,88;
- supervisione individuale: € 53.115,00;
- supervisione organizzativa di equipe interprofessionale: € 40.792,32;
- costi di gestione: € 3.913,80.

Si precisa che, essendo il progetto finanziato da fondi vincolati per la realizzazione del servizio in parola, non è previsto ribasso del prezzo a base di gara che è fisso e, pertanto, l'appalto è aggiudicato solo in base ai criteri qualitativi ai sensi dell'art. 108, comma 5 del Codice.

Gli oneri per la sicurezza derivanti dal rischio di interferenze è € 0,00.

Il valore stimato è da intendersi comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi. Si precisa che il valore dell'appalto è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno del Comune di Vicenza quale capofila dell'ATS VEN_06-Vicenza nell'arco temporale della sua durata. Pertanto la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per la stessa nei confronti dell'Affidatario.

7. Garanzia definitiva

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 117 del Codice, è tenuto a prestare, prima della stipula del contratto e/o prima dell'avvio del servizio e comunque a pena di decadenza dall'aggiudicazione, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA nelle modalità descritte dall'art. 106 del Codice.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Affidatario.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice; alla medesima disposizione si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato.

Si rinvia altresì alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice per l'applicazione di eventuali riduzioni.

L'Affidatario è obbligato a reintegrare la garanzia entro il termine di 15 giorni nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La garanzia definitiva di cui al presente articolo deve essere conforme allo schema tipo e alle schede tecniche disciplinate nel D.M. del 16 settembre 2022, n. 193 e relativi allegati, al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato.

8. Corrispettivo

Dato atto che l'importo posto a base di gara è fisso, il corrispettivo a favore dell'Affidatario per l'esecuzione del servizio in oggetto è pari a € 200.000,00 IVA esclusa per il periodo presunto di affidamento (ottobre 2023 – gennaio 2026).

Il corrispettivo si intende remunerativo:

- di tutte le prestazioni necessarie per l'adempimento a regola d'arte del Contratto, come specificate nel presente Capitolato e Allegato A, nel bando di gara e nell'offerta tecnica presentata;
- di qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di servizi strumentali, per gli operatori impiegati nel servizio, nonché per i costi inerenti all'utilizzo dei locali (dell'Affidatario o di terzi) funzionali allo svolgimento del servizio;
- di tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Affidatario dall'esecuzione del Contratto di Appalto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità nella vigenza dello stesso;

- di qualsiasi suo avere connesso o conseguente all'esecuzione del Contratto, non avendo ragione di pretendere aumenti di prezzo, indennità speciali di alcun genere o quant'altro per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

I prezzi dell'offerta, presentati dall'Affidatario, rimarranno invariati per tutta la durata del Contratto e ogni adeguamento degli stessi è espressamente escluso.

Il Committente si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento delle attività del progetto all'Affidatario. In tale ipotesi, il corrispettivo sarà rideterminato in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto.

9. Revisione del prezzo

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Fino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'Affidatario ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo; sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

In tal caso, il Responsabile del Procedimento (individuato all'art. 30 del presente Capitolato) conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard, terrà conto dell'indice Istat FOI senza tabacchi o di Prezzari con carattere di ufficialità (es. Tabelle Ministeriali).

Sulle richieste avanzate dall'Affidatario, il Committente si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Affidatario, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

L'eventuale adeguamento del prezzo esclude ogni altra forma di revisione contrattuale anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL. Non si applica l'art. 1664 del codice civile.

10. Fatturazione e pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal Committente con cadenza bimestrale, a mezzo di mandato, entro 60 giorni dal ricevimento delle singole fatture e, nel caso in cui l'Affidatario non sia soggetto all'obbligo di emissione di fatture, le relative notule o altro documento contabile.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato al rispetto da parte dell'Affidatario delle seguenti condizioni pregiudiziali:

A. Controlli di regolarità

- controllo di regolarità tecnica e contabile, per l'accertamento dell'appropriatezza e della congruità della spesa fatturata;
- verifica della regolarità contributiva mediante D.U.R.C.;

B. Modalità di emissione/redazione delle fatture

- le fatture prevedono lo split payment, se soggette ad IVA;
- sono emesse in forma elettronica conformemente alla legge vigente;
- riportano la descrizione "AFFIDAMENTO SUB INVESTIMENTO 1.1.4 PNRR M5C2";
- riportano il **CIG** indicato dalla lettera di invito;
- riportano il **CUP** specifico per il Servizio di Interesse: **B14H22000010006**;
- riportano il numero della Determina di aggiudicazione definitiva del servizio;
- riportano i riferimenti del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;

- riportano eventuali riferimenti relativi all'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- riportano la dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all'art. 17 ter del d.P.R. n. 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel "Reverse Charge";
- sono indirizzate al Codice Univoco Ufficio IPA per il Servizio "Servizi Sociali": K8BJL1.

C. Documentazione accessoria:

- SAL – Stati di avanzamento dei lavori/attività, secondo la tempistica e le modalità contenute nel Contratto;
- Reportistica, come meglio dettagliato all'art. 13.1. del presente Capitolato.

Si specifica che, per effetto dell'art. 68, comma 8 del Codice, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese le fatture per le spese di esecuzione dell'appalto devono essere intestate all'operatore economico che effettua la singola prestazione.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte del Committente, previo rilascio del D.U.R.C.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Affidatario potrà sospendere il servizio e lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato. L'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

11. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. e a fornire al Committente ogni informazione utile a tal fine. L'Affidatario in particolare si obbliga a:

- utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati al Committente tempestivamente e, comunque, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente Contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il CIG, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

PARTE II – Obblighi e Responsabilità nell'esecuzione del Contratto di Appalto

12. Obblighi del Committente

Spetta al Committente definire congiuntamente con l'Affidatario, tenendo conto anche delle informazioni raccolte ai sensi dell'art. 13.1 del presente Capitolato, il progetto esecutivo, le priorità di intervento, il monitoraggio e la valutazione tecnico professionale delle attività.

In particolare è compito del Committente:

- concordare il calendario degli incontri di supervisione di gruppo;

- verificare la qualità del servizio in relazione a quanto definito nel progetto tecnico presentato dall'Affidatario;
- valutare e, nel caso, disporre la riduzione/sospensione/cessazione dell'intervento qualora si modificassero o venissero a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'avvio;
- rilevare e segnalare eventuali disservizi anche legati all'impiego di personale non idoneo di cui può chiedere la sostituzione.

13. Obblighi dell'Affidatario nella gestione del servizio

L'Affidatario deve svolgere il servizio in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato, dall'Allegato A e dall'offerta tecnica presentata, tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con il Committente, il quale si riserva, a seguito di valutazione discrezionale di opportunità, di prescrivere ulteriori e/o diverse modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto (anche in riferimento a periodi di esecuzione e sedi di espletamento del servizio).

13.1. Obblighi informativi

L'Affidatario si impegna a partecipare alle riunioni di coordinamento e monitoraggio promosse dal Committente.

L'Affidatario deve trasmettere al soggetto Referente individuato dal Committente:

1. relazioni intermedie con cadenza bimestrale, che descrivano l'andamento generale del servizio, il numero e la tipologia di moduli di supervisione realizzati, il numero e l'identità dei partecipanti, attestati da apposito foglio firme; dovrà essere particolarmente curata l'indicazione di eventuali criticità registrate e eventuali bisogni emersi;
2. report annuali, da trasmettersi entro il 31 dicembre, che descrivano le attività svolte e gli esiti della valutazione di gradimento ed efficacia del servizio;
3. relazione finale, entro 30 giorni dal termine dell'affidamento, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, numero e tipologia di attività, valutazione di impatto del servizio.

L'Affidatario deve fornire al Referente sopra menzionato ogni informazione e documentazione eventualmente richiesta relativa al servizio, garantendo la propria disponibilità a condividere col Committente i dati raccolti nell'esecuzione del Contratto.

13.2. Obblighi di comunicazione del PNRR

L'Affidatario in tutte le attività legate all'esecuzione del servizio, deve mostrare correttamente e in modo ben visibile l'emblema dell'UE, accompagnato da una dichiarazione di finanziamento che reciti "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" ai sensi del Regolamento UE 2021/241.

L'Affidatario deve altresì garantire che i destinatari del servizio riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione (mediante l'inserimento nel materiale/documentazione utilizzata di specifico riferimento al fatto che il progetto è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione 5, Componente 2 e alla Linea di attività 1.1.4)

L'emblema dell'Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità di altri loghi eventualmente presenti. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.

Si precisa che i punti di vista e le opinioni espresse dagli utilizzatori dall'emblema dell'UE solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea, né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

14. Obblighi dell'Affidatario rispetto al personale impiegato

Fermo che nell'esecuzione del Contratto non devono essere svolte attività lavorative o professionali da dipendenti del Comune di Vicenza cessati dal servizio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio, l'Affidatario si assume

gli impegni di seguito descritti.

14.1 Obblighi dell’Affidatario in qualità di datore di lavoro

L’Affidatario dovrà impiegare personale, nella misura adeguata all’esecuzione del servizio, che sia regolarmente assunto mediante le diverse tipologie di rapporto di lavoro vigenti o attraverso collaborazioni esterne con liberi professionisti.

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l’Affidatario; nessun rapporto intercorrerà con il Committente, il quale rimane estraneo a qualsiasi eventuale controversia che dovesse instaurarsi l’Affidatario e il personale impiegato.

L’Affidatario, in particolare, si obbliga a:

- uniformarsi alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 alle altre fonti normative e regolamentari in materia di salute, sicurezza, igiene e sul luogo di lavoro, provvedendo in particolare alla formazione obbligatoria del personale in tali settori (necessaria e propedeutica all’avvio del servizio oggetto di affidamento); dell’adempimento di tali obblighi l’Affidatario darà prova mediante autocertificazione da produrre al momento della sottoscrizione del Contratto;
- comunicare al Committente in forma scritta, entro il mese successivo l’avvio del servizio, le seguenti informazioni:
 1. nominativo del Datore di Lavoro;
 2. nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
 3. nominativo del Responsabile della Sicurezza;
- applicare al personale impiegato il C.C.N.L. Cooperative Sociali (codice T151) o altro CCNL di settore che garantisca tutele equivalenti ai sensi dell’art. 11 del Codice, nonché gli accordi sindacali integrativi vigenti, anche a seguito dell’eventuale scadenza degli stessi fino alla loro sostituzione e, altresì, ove non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse;
- assolvere a tutti gli obblighi contrattuali, retributivi, contributivi e assicurativi, nonché a quelli previsti da ogni eventuale patto di lavoro stabilito per il personale stesso, con ciò sollevando il Committente da ogni obbligo e responsabilità nelle suddette materie;

Il Committente si riserva di verificare l’adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo mediante acquisizione da parte dell’Affidatario del D.U.R.C., salva la facoltà di richiedere opportuni accertamenti in merito direttamente agli uffici competenti.

La violazione di una qualsiasi delle disposizioni sopra richiamate darà diritto al Committente di operare una trattenuta cautelativa sulle fatture da liquidare pari al 20% del corrispettivo mensile, fino ad avvenuta regolarizzazione, salvo il diritto alla risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In tal caso il Committente, dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale di cui all’art. 7 del presente Capitolato, si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.

14.2 Obblighi dell’Affidatario nella selezione, formazione e controllo del personale impiegato

- L’Affidatario, all’inizio del periodo di esecuzione del contratto, fornisce al Committente l’elenco nominativo del personale che intende impiegare nei servizi. L’elenco nominativo del personale dovrà essere tempestivamente e costantemente aggiornato e comunicato al Direttore dell’esecuzione anche in caso di avvicendamenti di personale per sostituzioni temporanee. Il Committente si riserva la facoltà di emettere un parere sull’adeguatezza del personale proposto per l’espletamento dei servizi, anche mediante colloquio. La stessa facoltà spetta al Committente in caso di sostituzione (permanente o temporanea) del personale in corso di esecuzione del contratto;
- l’Affidatario deve assicurare a tutto il personale impiegato un’adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell’appalto, nonché dare conoscenza dettagliata del presente Capitolato, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Committente;
- l’Affidatario si impegna a garantire costantemente la presenza del personale necessario all’erogazione dei servizi e ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza

sul corretto svolgimento dei servizi da parte del personale impiegato;

- l’Affidatario si impegna a garantire, senza eccezioni, l’adempimento da parte del personale impiegato di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente Capitolato e nell’Allegato A ed è sempre responsabile dell’eventuale inosservanza delle norme del presente Capitolato da parte di quest’ultimo. Il personale impiegato, in particolare, è tenuto a:
 1. osservare i principi di affidamento, probità ed educazione, mantenendo sempre un comportamento di riguardo e contegno;
 2. osservare le disposizioni sul segreto professionale ai sensi dell’art. 622 del Codice penale e garantire la riservatezza assoluta circa le informazioni raccolte nell’espletamento dei servizi, in conformità alla vigente normativa sulla privacy;
 3. rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 (reperibile al link <https://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>), per quanto compatibile, e il Codice di comportamento del Comune di Vicenza, che si intende esteso anche ai dipendenti di soggetti appaltatori di servizi;
 4. rispettare il divieto di ricevere dai beneficiari del servizio qualsiasi somma relativamente alle prestazioni svolte nell’ambito del servizio oggetto del presente capitolato;
- l’Affidatario dovrà garantire la continuità dei servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualsiasi motivo risultino assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti. Le eventuali sostituzioni per malattia o assenze programmate dovranno essere comunicate al competente Servizio del Comune di Vicenza. In caso di sciopero del personale o di disguidi nel funzionamento del servizio, troverà applicazione la L. n. 146/1990 e s.m.i e le norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali, previsti dal C.C.N.L. di categoria dell’Affidatario. In ogni caso l’Affidatario dovrà garantire la continuità nello svolgimento del servizio anche in caso di motivato impedimento assumendosene tutti gli oneri;

l’Affidatario si impegna a sostituire, entro 15 giorni da apposita segnalazione scritta del Committente, il personale che abbia generato reclami, lamentele, disservizi o, comunque, assunto comportamenti tali da farlo ritenere inidoneo all’espletamento del servizio. Resta fermo che, in qualsiasi momento, il Committente può esigere, con motivazione scritta e previo esame delle controdeduzioni, la non utilizzazione degli operatori che ritenga carenti o privi dei requisiti morali e/o professionali necessari per l’espletamento del servizio in oggetto.

15. Responsabilità dell’Affidatario

Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto e ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni in esso previste.

L’Affidatario garantisce, in generale, che l’esecuzione dei servizi affidati avvenga:

- secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Capitolato e nell’Allegato A;
- nel rispetto delle disposizioni di settore richiamate, comprese eventuali future modifiche;
- secondo la massima diligenza professionale, ai sensi dell’art. 1176 c.c.;
- in ogni caso, nella piena osservanza delle fonti normative riguardanti le attività oggetto del Contratto.

L’Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni sopra richiamate o, comunque, da qualsiasi irregolarità rispetto alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In tali casi, il Coordinatore deve dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento della violazione/irregolarità riscontrata e fornire tutte le informazioni richieste e comunque necessarie all’accertamento di eventuali violazioni/irregolarità.

L'Affidatario si obbliga in ogni caso a consentire al Committente di effettuare controlli preventivi di regolarità del servizio in qualsiasi momento, anche senza preavviso, e a collaborare per lo svolgimento di tali verifiche.

L'Affidatario è responsabile dei danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, cose e/o animali causati nell'espletamento dei servizi e/o di ogni attività ad esso accessoria.

L'Affidatario dovrà quindi provvedere tempestivamente e a propria cura e spese al risarcimento dei danni. Fermo restando quanto sopra previsto, l'Affidatario è comunque tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa secondo le modalità illustrate all'art. 16 del presente Capitolato.

16. Obblighi assicurativi dell'Affidatario

L'Affidatario si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa, con effetto dalla stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) dipendenti dell'Affidatario ed eventuali terzi nonché per la responsabilità civile professionale per danni arrecati a terzi – anche il Committente - per fatti verificatisi nell'esecuzione del servizio e di ogni altra attività accessoria.

Le polizze devono essere garantite anche per il personale volontario eventualmente impegnato nelle attività di supporto, e mai in sostituzione, del personale dipendente.

Le polizze devono prevedere obbligatoriamente la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committente e la clausola che subordina la cessazione della copertura assicurativa solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria da parte dello stesso

In caso di inefficacia delle polizze assicurative stipulate, il risarcimento del danno rimarrà a diretto carico del Affidatario.

L'inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo, compreso il caso di mancato ripristino della copertura assicurativa venuta meno, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

17. Penali

Sono previste le seguenti penali a fronte dei relativi inadempimenti.

A. il Committente potrà applicare una penale del valore compreso tra € 300,00 ed € 1.000,00, a seconda della gravità dell'inadempimento e delle conseguenze dello stesso, all'avverarsi dei seguenti fatti:

- assenze o ritardi ingiustificati del personale agli incontri di supervisione;
- mancata tempestiva sostituzione del personale in caso di espressa richiesta in tal senso da parte del Committente, a norma dell'art. 14;
- personale insufficiente ad assicurare il regolare svolgimento del servizio.

B. In caso di inosservanza di altri obblighi previsti dal presente Capitolato, si procederà in contraddittorio come segue:

- il RUP contesterà per iscritto dell'inadempienza;
- l'Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione;
- In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, il Committente potrà applicare una penale del valore compreso tra € 100,00 ed € 500,00, a seconda della gravità dell'inadempimento e delle conseguenze dello stesso.

Costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. la circostanza per cui il valore delle inadempienze di cui sopra e le relative penali nel complesso siano pari o superiori al 2% del valore complessivo del Contratto.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

18. Risoluzione

Fatta salva la disciplina della sospensione del contratto di cui all'art. 121 del Codice e fermo il diritto alla risoluzione del contratto disciplinato dai commi 1 e 2 dell'art. 122 del Codice, costituiscono causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. – anche nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del Contratto – i seguenti gravi inadempimenti:

A. il verificarsi, anche una sola volta, di una delle ipotesi di risoluzione previste ai punti 5, 10, 11, 14, 16 e 17 del presente Capitolato;

B. il verificarsi nel corso di un trimestre di tre degli inadempimenti definiti all'art. 17 – punto A del presente Capitolato;

C. il protrarsi per almeno 15 giorni – decorrenti dal ricevimento da parte dell'Affidatario della contestazione del Committente – dell'inadempimento di una o più delle altre obbligazioni previste dal presente Capitolato, comprese inadempienze che rendano impossibile la prosecuzione del Contratto, nonché commissione di condotte da parte dell'Affidatario e/o del personale impiegato tali da far venir meno il rapporto di fiducia con il Committente.

Per le modalità di risoluzione del Contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del Codice.

Nel caso di risoluzione anticipata del Contratto, l'Affidatario è tenuto a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità delle prestazioni oggetto del presente Capitolato sino all'individuazione da parte del Committente di un nuovo Affidatario del medesimo.

19. Recesso

Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e fino al termine del servizio, ai sensi dell'art. 123 del Codice.

Tale facoltà è esercitata con un preavviso di almeno 20 giorni, mediante comunicazione formale all'Affidatario.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

Il Committente che intenda esercitare il diritto di recesso è tenuto al previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

20. Esecuzione in danno

Qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto dell'appalto, con le modalità e nei termini previsti dal presente Capitolato, fermo quanto previsto in tema di penali e di diritto alla risoluzione del Contratto, il Committente potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Affidatario, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente subiti dal Committente, mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti.

PARTE III – Disposizioni generali sull'appalto

21. Disposizioni antimafia

L'Affidatario si impegna a trasmettere al Committente, prima della stipula del Contratto, idonea documentazione attestante il rispetto delle disposizioni antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2010.

22. Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 101 che adegua la normativa nazionale al GDPR UE 2016/679, l'Affidatario è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy in

conformità al ruolo di Titolare o di Responsabile del trattamento dei dati che di volta in volta si trovi a rivestire nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Con specifico riferimento ai dati personali di cui l'Affidatario e il personale impiegato vengano in possesso nello svolgimento del servizio, in particolare quelli dei destinatari dell'intervento, lo stesso assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi correlati a tale ruolo.

In particolare, l'Affidatario:

- si impegna a non diffondere/comunicare/cedere in alcun modo o utilizzare per scopi diversi dall'espletamento del servizio appaltato i dati di cui venga in possesso nell'esecuzione del Contratto;
- è responsabile in via esclusiva delle eventuali violazioni alla normativa sulla privacy poste in essere dal personale impiegato;
- si impegna ad attenersi alle disposizioni fornite dal Committente per il corretto trattamento dei dati in relazione alle finalità del loro utilizzo, ossia lo svolgimento del servizio affidato;
- prima della sottoscrizione del Contratto fornirà il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati (RPD); in mancanza di tale indicazione, tale ruolo si intenderà ricoperto dal rappresentante legale dell'Affidatario.

23. Sicurezza

Fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 26, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 81/2008, non sussiste l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in capo al Committente, stante la natura meramente intellettuale delle prestazioni oggetto del Contratto, come stabilito dal comma 3-bis del medesimo articolo.

24. Cessione del Contratto e subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Si precisa che è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto limitatamente ai servizi che non incidono sulla erogazione di prestazioni professionali di supervisione. Nel caso in cui l'Affidatario si avvalga del subappalto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

25. Cessione dei crediti

La cessione dei crediti è regolata, a norma dell'art. 120 comma 12 del Codice, dalle disposizioni della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

26. Pantouflage

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. n. 165/2001, l'Affidatario sottoscrivendo il presente Contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziale per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

27. Spese per la stipula del Contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del Contratto di appalto (a titolo non esaustivo, Imposta di bollo, diritti di segreteria, imposta di registro) sono a carico dell'Affidatario, salva diversa disposizione di legge, e devono essere versate al Committente prima della stipulazione del Contratto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice, l'imposta di bollo, se dovuta, deve essere corrisposta al momento della stipula del contratto (nella misura una tantum proporzionale al valore dello stesso, come da Allegato I.4 al Codice) mediante modello F24 secondo le modalità telematiche di versamento di cui al prot. n. 240013/2023 dell'Agenzia

delle Entrate; la Risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per i relativi versamenti.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice, l'Affidatario deve rimborsare al Comune di Vicenza le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara entro e non oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione.

28. Controversie e Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Capitolato e del Contratto, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di composizione amichevole.

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione amichevole della controversia, il foro competente, in via esclusiva, è quello di Vicenza. Nelle more della definizione della controversia, l'Affidatario non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio. E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

29. Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del Contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

30. Responsabile del Procedimento e D.E.C.

Il responsabile di Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice è la Dottoressa Paola Baglioni (tel. 0444-222580; email pbaglioni@comune.vicenza.it), la quale, a norma dell'art. 114 comma 7 del Codice, riveste anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione.

31. Disposizioni finali

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019, approvato con delibera di Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), applicabili in via transitoria, nelle more del suo rinnovo, e compatibili con la tipologia del presente Contratto.

L'Affidatario dichiara di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa rinvio alle disposizioni e circolari vigenti in materia, alle norme del Codice, al Codice civile e ai regolamenti del Comune di Vicenza.